



RISOLUZIONE n. 367 approvata nella seduta del Consiglio regionale del 1° ottobre 2024.

**OGGETTO: In merito all'istituzione della figura dell'assistente all'emotività, all'affettività, alla corporeità ed alla sessualità per persone con disabilità.**

Il Consiglio regionale

Premesso che:

- il diritto alla sessualità è un diritto umano universale di primaria importanza per il benessere psicofisico e la soddisfazione personale di ogni essere umano, senza alcuna distinzione, e, in quanto tale, è basato sulla libertà personale, sulla dignità, sull'uguaglianza, sulla non discriminazione e sulla protezione dalla sofferenza;
- il pieno compimento della sessualità è legato alla soddisfazione dei bisogni di base, come il desiderio di contatto, di intimità, di provare piacere ed emozioni connesse alle relazioni con l'altro, come l'affetto e l'amore;
- l'OMS (2001) ha equiparato il diritto alla salute sessuale ai diritti umani in generale, e con ciò la sessualità è entrata a far parte a pieno titolo delle componenti che creano il benessere di una persona, anche in termini di funzione psicoeducativa e sociale;
- in quest'ottica, parlare di sessualità comporta quindi affermare che tutte le persone, libere da coercizione, discriminazione e violenza, incluse quelle con disabilità, hanno diritto ad ottenere il più alto livello possibile di salute psico-fisica, compreso l'accesso ai servizi di cura della sfera emotiva e sessuale;
- il rifiuto nell'immaginario sociale dei bisogni sessuali delle persone con disabilità si fonda su reticenze, silenzi e pregiudizi che possono compromettere l'ideazione, la realizzazione e l'erogazione di servizi utili per la tutela della salute e dei diritti umani;
- una società realmente inclusiva riconosce l'identità sessuale di ogni persona, nel rispetto della libertà individuale, e supporta, accompagna e facilita gli interessi ed i bisogni affettivi per superare lo stigma sessuale associato alla condizione di disabilità.

Visti:

- l'articolo 2 della Costituzione, in cui si afferma che "La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale";
- l'articolo 3 della Costituzione, in cui si afferma che "Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali";
- l'articolo 1 della Dichiarazione universale dei diritti umani in cui si afferma che "Tutti gli esseri umani nascono liberi ed eguali in dignità e diritti. (...)".

Richiamate:

- la Dichiarazione universale dei diritti sessuali, redatta a Hong Kong nel 1999 nel corso dell'XV Congresso mondiale di sessuologia dalla World Association for Sexual Health (WAS), in cui si afferma che "La sessualità è una parte integrante della personalità di ogni essere umano. (...) Il pieno sviluppo della sessualità è essenziale a livello individuale, interpersonale e sociale. I diritti sessuali sono diritti umani basati sulla libertà, la dignità e l'uguaglianza di tutti gli esseri umani. Poiché la salute è un diritto umano fondamentale, la salute sessuale deve ritenersi un diritto umano fondamentale. (...) Ogni individuo ha il diritto alla privacy legata alla sessualità, alla vita sessuale e alle scelte riguardanti il proprio corpo, le relazioni e le pratiche sessuali consensuali, senza interferenze ed intrusioni arbitrarie. (...) Ogni individuo ha il diritto al miglior livello raggiungibile di salute e di benessere relativo alla sessualità, inclusa la

possibilità di esperienze sessuali piacevoli, soddisfacenti e sicure. Questo richiede la disponibilità, l'accessibilità e l'accettabilità di servizi sanitari di qualità e l'accesso alle condizioni che influenzano e determinano la salute, inclusa la salute sessuale. (...) Ogni individuo deve avere accesso ad informazioni scientificamente accurate e comprensibili sulla sessualità, sulla salute sessuale e sui diritti sessuali attraverso diverse fonti. Queste informazioni non devono essere arbitrariamente censurate, negate o rappresentate intenzionalmente in modo errato. (...)"

- la sentenza 561/1987 della Corte costituzionale, in cui si afferma che “essendo la sessualità uno degli essenziali modi di espressione della persona umana, il diritto di disporne liberamente è senza dubbio un diritto soggettivo assoluto, che va ricompreso tra le posizioni soggettive direttamente tutelate dalla Costituzione ed inquadrato tra i diritti inviolabili della persona umana che l'articolo 2 della Costituzione impone di garantire”;
- la Convenzione delle Nazioni unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18 (articoli 1 e 2), che, alla lettera n) del preambolo, riconosce “l'importanza per le persone con disabilità della loro autonomia ed indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte”.

Considerato che:

- è indispensabile che ogni individuo possa avere accesso ad una corretta informazione sulla sessualità, all'interno della propria comunità, da parte di professionisti della salute, fornita in un linguaggio comprensibile, includendo nozioni su come prendersi cura della propria salute sessuale e riproduttiva, su come prendere decisioni in merito a quando, come e con chi avere rapporti sessuali;
- ogni individuo ha il diritto di esercitare il controllo e di decidere liberamente riguardo alla propria sessualità, di scegliere i propri partner sessuali, di cercare di realizzare il proprio potenziale e piacere sessuale, in un contesto non discriminatorio e nel pieno rispetto dei diritti degli altri;
- per realizzare un'eguaglianza sostanziale, come afferma la Costituzione, occorre che siano date a tutti le stesse opportunità e siano rimossi fattori di disparità sociale ed ostacoli che impediscono il pieno sviluppo della persona umana, la quale si realizza non solo nell'attività lavorativa o formativa, ma anche, e soprattutto, attraverso le esperienze sensoriali, affettive e sessuali che predispongono al raggiungimento di un benessere psicofisico/sociale, di un buon livello di autostima e contribuiscono a prevenire l'insorgenza di problemi di tipo fisico o a ridurre gli effetti invalidanti ed emarginanti;
- pertanto, anche alle persone con disabilità va riconosciuto e garantito il diritto inviolabile all'affettività ed alla sessualità, che in altri paesi europei ha trovato da anni la possibilità di essere affermato;
- è a tutt'oggi fondamentale abbattere lo stereotipo che vede le persone con disabilità come persone “asessuate” o, comunque, ritenute non idonee a vivere e sperimentare la sfera affettiva, emotiva e sessuale.

Preso atto che paesi come Germania, Belgio, Svizzera, Paesi Bassi, Danimarca ed Austria hanno istituito una figura professionale specializzata nell'educare all'empatia ed alla sessualità le persone con disabilità psichiche e motorie;

Rilevato che:

- in Italia non esiste una legge che disciplini il diritto alla sessualità per le persone con disabilità, e che questa mancanza comporta spesso problemi psico-fisici a chi non ha le possibilità o le capacità di scoprire ed esplorare il proprio corpo e le proprie emozioni;
- i familiari ed i caregiver sono abbandonati a loro stessi laddove si presenta un problema nella gestione della sfera intima di una persona con grave disabilità, non avendo loro né le competenze né gli strumenti per affrontare adeguatamente la tematica dell'affettività e della sessualità.

Preso atto che in Parlamento, nella XVII legislatura, sono stati presentati specifici progetti di legge, tra cui il disegno di legge di iniziativa del senatore Lo Giudice recante “Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone con disabilità” (A.S. n. 1442) e la proposta di legge d’iniziativa della deputata Argentin recante “Disposizioni in materia di sessualità assistita per persone disabili” (A.C. 2841), con i quali si propone di istituire la figura dell’ “assistente per la sana sessualità e il benessere psico-fisico delle persone disabili o assistente sessuale”;

Preso atto dell’impegno significativo di alcuni soggetti organizzati che da anni si battono per l’istituzione in Italia della figura dell’assistente “all’emotività, all’affettività, alla corporeità e alla sessualità” dotata di specifiche competenze psicologiche, cliniche ed educative;

Tenuto conto che la figura professionale che dovrebbe occuparsi di emotività, affettività, corporeità e sessualità non ha il ruolo di “sex worker” e non dovrà occuparsi direttamente della soddisfazione dei bisogni sesso-affettivi delle persone con disabilità ma, in quanto terapeuta, dovrà avere una preparazione adeguata e qualificata, concentrando esclusivamente l’attenzione sull’aspetto educativo, fondamentale anche per i familiari ed i caregiver, affinché si creino contesti idonei per affrontare nel migliore dei modi la tematica in questione, in un’ottica di indipendenza ed autodeterminazione;

Ritenuto pertanto di primaria importanza istituire una figura professionale specializzata che, attraverso la sua formazione, supporti le persone con disabilità nello sperimentare le esperienze sensoriali, accompagnandole così nella scoperta del proprio corpo e delle proprie emozioni;

Impegna  
la Giunta regionale

ad attivarsi presso la Conferenza delle Regioni affinché in tale sede si possa approfondire la tematica in oggetto, anche in riferimento alle possibili ricadute sulle competenze regionali, ed avviare un’azione interlocutoria con il Governo, oltreché di stimolo nei confronti del Parlamento, finalizzata all’approvazione nella presente legislatura di una proposta di legge in merito all’istituzione della figura dell’assistente all’emotività, all’affettività, alla corporeità ed alla sessualità per persone con disabilità;

nelle more dell’approvazione della disciplina nazionale sopracitata, a valutare ogni possibilità di intervento della Regione sulla materia dell’assistenza all’emotività, all’affettività ed alla sessualità per le persone con disabilità ed a valorizzare, anche sotto l’aspetto culturale, tale assistenza quale vettore d’inclusione sociale e di prevenzione per il benessere psicofisico ed emotivo.

*Il presente atto è pubblicato integralmente sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 5, comma 1, della l.r. 23/2007 e nella banca dati degli atti del Consiglio regionale ai sensi dell’articolo 18, comma 1, della medesima legge l.r. 23/2007.*

IL PRESIDENTE  
Antonio Mazzeo